



**CAPITOLATO SPECIALE
D'APPALTO**
NORME GENERALI

LAVORI IDRAULICI E STRADALI NEL
TERRITORIO DELLA RIVIERA DEL BRENTA E
MIRANESE
LOTTO 1 – MANUTENZIONI

Il Direttore Divisione
Servizio Idrico Integrato
Ing. Giuseppe Favaretto

INDICE

| | | |
|-----------|--|-----------|
| 1 | GENERALITA' | 2 |
| 1.1 | OGGETTO DELL'APPALTO | 2 |
| 1.2 | DESCRIZIONE DEI LAVORI | 2 |
| 1.3 | AMMONTARE DELL'APPALTO | 2 |
| 1.4 | CATEGORIE DEI LAVORI – INCIDENZA MANODOPERA..... | 3 |
| 1.5 | VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE | 3 |
| 1.6 | OPERE IN ECONOMIA E LAVORI DI SOMMA URGENZA | 3 |
| 2 | DISPOSIZIONI RIGUARDANTI I LAVORI | 4 |
| 2.1 | GARANZIE, CAUZIONI, COPERTURE ASSICURATIVE | 4 |
| 2.2 | FIDEIUSSIONE A GARANZIA DEI LAVORI ESEGUITI | 4 |
| 2.3 | CONOSCENZA DEI LUOGHI DI LAVORO | 5 |
| 2.4 | DURATA DEL CONTRATTO E TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI | 6 |
| 2.5 | PENALI | 6 |
| 3 | PROGRAMMA DEI LAVORI | 7 |
| 3.1 | SOSPENSIONI E PROROGHE | 8 |
| 4 | ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE | 8 |
| 5 | RESTITUZIONE GRAFICA DELLE OPERE ESEGUITE | 13 |
| 6 | SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE | 13 |
| 7 | SUBAPPALTO | 14 |
| 7.1 | RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO..... | 16 |
| 7.2 | PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI | 16 |
| 8 | RISOLUZIONE DEL CONTRATTO RISERVE E CONTROVERSIE | 16 |
| 9 | PAGAMENTI | 17 |
| 10 | PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO | 17 |
| 11 | PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA | 18 |
| 12 | NORME DI SICUREZZA IN CASO DI SUBAPPALTO | 18 |
| 13 | OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA | 18 |
| 14 | RISERVE DELL'APPALTATORE | 19 |
| 15 | CONTO FINALE | 19 |
| 16 | DANNI DI FORZA MAGGIORE | 20 |
| 17 | ELEZIONE DI DOMICILIO/SEDE OPERATIVA – RAPPRESENTANTE DELLA DITTA | 20 |

ALLEGATO A – ELENCO PREZZI LAVORI IN ECONOMIA

1 GENERALITA'

1.1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori idraulici e stradali, nonché delle forniture necessarie per la riparazione di condotte ed allacciamenti della rete d'acquedotto e di fognature nere e bianche, nonché l'esecuzione di spostamenti di tratti di rete in sostituzione di quelli esistenti interferenti con l'esecuzione di altre opere, sostituzione di reti d'acquedotto e fognatura nera e bianca nell'ambito della manutenzione programmata.

L'appalto prevede inoltre la rimozione e lo smaltimento in discariche autorizzate delle tubazioni in cemento amianto dismesse nell'ambito dei lavori sopraindicati, secondo quanto prescritto nel D.Lgs 277/91.

Gli interventi suddetti saranno eseguiti nel territorio dei comuni rientranti nell'area territoriale ACM di Veritas in Provincia di Venezia e precisamente i Comuni di: Scorzè, Noale, Martellago, Spinea, Salzano, Santa Maria di Sala, Pianiga, Mirano, Mira, Dolo, Fiesso d'Artico, Strà, Vigonovo, Fossò, Camponogara, Campagna Lupia, Campolongo Maggiore.

1.2 DESCRIZIONE DEI LAVORI

Le opere formanti oggetto del presente appalto, ed i dati costruttivi di insieme, possono riassumersi come in appresso, salvo più precise indicazioni di dettaglio che, all'atto esecutivo, potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori.

- 1- Movimenti terra per la realizzazione di scavi in trincea per posa condotte/allacciamenti;
- 2- Trivellazione teleguidata orizzontale di rilevati stradali/ferroviari o corsi d'acqua;
- 3- Posa in opera di tubazioni e pezzi speciali quali saracinesche, sfiati, giunti, ecc.;
- 4- Posa in opera di pozzetti in cls di varie dimensioni per ispezione di condotte e manufatti;
- 5- Interventi localizzati di riparazione condotte/allacciamenti;
- 6- Lavaggi, ispezioni televisive e collaudi idraulici;
- 7- Rimozione e smaltimento delle tubazioni dismesse in cemento amianto.

1.3 AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo presunto a base d'asta ammonta a Euro 2.300.000,00 (duemilioneitrecentomila/00) IVA esclusa, comprensivo degli oneri della sicurezza stimati in Euro 69.000,00 (sessantanovemila/00) e opere in economia per Euro 100.000,00 (centomila/00) non assoggettabili a ribasso d'asta.

L'appalto verrà contabilizzato a misura.

Si precisa che l'importo a base di gara ha valore indicativo ai soli fini dell'aggiudicazione dell'appalto, trattandosi di contratto aperto per il quale non sono esattamente quantificabili gli interventi richiesti nel periodo di affidamento.

Ogni alea connessa alla valutazione quantitativa e qualitativa dei magisteri, forniture ed opere necessari è da intendersi già valutata, anche implicitamente, dall'appaltatore in sede di offerta e quindi è a suo totale carico.

1.4 CATEGORIE DEI LAVORI – INCIDENZA MANODOPERA

Ai sensi dell'art. 34 della Legge Quadro sui LL.PP., i lavori oggetto del presente appalto sono riconducibili alla categoria prevalente OG6 per l'importo di € 2.300.000,00. Categoria subappaltabile OG3 per l'importo di € 100.000,00.

Ai sensi dell'art. 18 comma 7 della L. n.55 del 19.03.1990, si informa che l'incidenza presunta della manodopera da impiegare nelle diverse lavorazioni è stimata pari a circa 20% sull'importo della categoria prevalente.

1.5 VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE

L'Amministrazione informa che i rilievi esecutivi saranno condotti con la migliore attenzione possibile, e di conseguenza le misure e quantità che verranno di volta in volta indicate devono ritenersi attendibile con un sufficiente grado di esattezza. Tuttavia, considerata la natura dei lavori e la difficoltà di prevedere in via aprioristica la configurazione dei servizi interferenti con l'area interessata dai lavori e gli effetti che gli stessi lavori potranno provocare, anche a distanza di tempo, sui servizi di rete attigui, si avverte che VERITAS si riserva la facoltà di introdurre all'atto esecutivo, tutte quelle varianti che riterrà opportune nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori senza che l'Impresa possa avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie.

1.6 OPERE IN ECONOMIA E LAVORI DI SOMMA URGENZA

Veritas si riserva la facoltà di ordinare lavori da eseguirsi in economia diretta indicando il numero di operatori e mezzi da utilizzarsi. L'impresa dovrà redigere giornalmente la nota di lavoro con la descrizione dei lavori eseguiti, il materiale utilizzato e le ore di lavoro effettive. La nota di lavoro dovrà essere vistata entro il giorno seguente da un Tecnico di Veritas, pena il non riconoscimento del lavoro eseguito.

All'impresa potrà essere richiesto di intervenire in orario notturno; quest'ultimo è individuato dall'intervallo compreso tra le ore 22:00 e le ore 06:00.

Le prestazioni in economia, non soggette a ribasso e stimate in Euro 100.000,00 (centomila/00), saranno compensate con l'applicazione dei prezzi unitari ricavati dall'Allegato A.

Per l'esecuzione delle opere in urgenza da contabilizzare in economia l'Appaltatore è tenuto a fornire, entro 24 ore dal ricevimento dell'ordine – che potrà essere anche verbale - i materiali, i mezzi d'opera e gli operai che gli fossero richiesti.

Nel caso di fornitura di materiali, dalla voce dell'Elenco prezzi (comprensiva di Fornitura e posa) sarà detratta l'incidenza della manodopera pari al 20% del prezzo offerto.

I prezzi per lavori in economia in orario notturno dalle 22:00 alle 06:00 saranno maggiorati del 40%, per lavoro festivo notturno straordinario si applicherà una maggiorazione del 70%.

Nel caso in cui si debba contabilizzare lavorazioni eseguite dall'Appaltatore e i relativi prezzi non siano contenuti nell'allegato A, si procederà alla formulazione di Nuovi Prezzi nei modi e nelle forme previste dal DPR n° 554/1999.

2 DISPOSIZIONI RIGUARDANTI I LAVORI

2.1 GARANZIE, CAUZIONI, COPERTURE ASSICURATIVE

Ai sensi dell'art. 129 comma 1 del DLgs n° 163/2006, e dell'art. 103, comma 1 del DPR n° 554/1999, l'Appaltatore è obbligato a produrre una polizza assicurativa conforme allo schema tipo 2.3 DM 123/2004, che tenga indenne la Committente da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori (R.C.T.).

- 2) La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data del giorno di emissione del Certificato di collaudo o di regolare esecuzione. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile.
- 3) La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Committente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e prevedere una somma assicurata pari all'importo di aggiudicazione.
- 4) La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale del sinistro) non inferiore ad €. 500.000,00.
- 5) Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, devono essere rispettate queste condizioni:
 - a) in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione (C.A.R.), tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Committente;
 - b) in relazione all'assicurazione di responsabilità civile (R.C.T), tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Committente.
- 6) Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall'Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.
- 7) Alla data dell'emissione del Certificato di collaudo o di regolare esecuzione la polizza assicurativa di cui al comma 3 è sostituita, oppure integrata, da una polizza che tenga indenne la Committente da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento, per un periodo di anni 1 (uno) e con un massimale del sinistro non inferiore a €. 1.000.000,00.

2.2 FIDEIUSSIONE A GARANZIA DEI LAVORI ESEGUITI

1. Ai sensi dell'art. 113 comma 1 del DLgs n° 163/2006, l'esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento,

la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

2. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato automaticamente all'emissione del Certificato di regolare esecuzione; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

3. La mancata costituzione della garanzia di cui al primo comma determina la revoca dell'affidamento. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento da parte dell'esecutore dei lavori.

4. La Committente può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Committente senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

5. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Committente; in caso di variazioni all'affidamento per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

2.3 CONOSCENZA DEI LUOGHI DI LAVORO

L'Appaltatore riconosce, prima di aderire all'invito, di avere diligentemente visitato i luoghi di esecuzione dei lavori, valutato le condizioni locali, la durata dei lavori, l'urgenza che essi rivestono, nonché la pericolosità e delicatezza degli stessi e di essersi reso edotto dei luoghi e delle cave per la estrazione dei materiali occorrenti, di come si possa provvedere all'acqua, alle discariche pubbliche autorizzate, all'allontanamento dei reflui, delle distanze, dei mezzi di trasporto.

L'appaltatore riconosce di aver esaminato attentamente il progetto e di condividere l'impostazione esecutiva e di impegnarsi di conseguenza a conservare per il prezzo a corpo offerto e per quello derivante dai lavori a misura, tutte le opere in perfetto funzionamento, di aver compreso nel prezzo tutti gli oneri conseguenti al rispetto delle norme di sicurezza, prevenzione infortuni, assicurativi e previdenziali, e di ogni altra cosa che possa occorrere per dare i lavori tutti eseguiti a regola d'arte e secondo le prescrizioni del presente capitolato.

Per quanto riguarda, in particolare, l'esecuzione degli scavi e di opere interrato nelle pubbliche vie e piazze, dichiara di conoscere esattamente le difficoltà dovute alla soggezione al traffico ed all'esistenza nel sottosuolo di opere ed impianti la cui manomissione anche involontaria può provocare gravi danni.

S'intende quindi che l'Appaltatore ha considerato l'onere per la maggior cautela nell'esecuzione degli scavi, l'eventualità di ripristinare anche in via provvisoria i passaggi e gli accessi sia pubblici che privati, la costruzione di eventuali ripari o qualsiasi altra opera provvisoria occorrente, l'adozione di particolari misure di sicurezza, nonché l'onere di dover operare in dette condizioni.

L'appaltatore non potrà pertanto sollevare eccezioni di sorta qualora, per il manifestarsi di circostanze non previste, abbiano a verificarsi rallentamenti o ritardi nello svolgimento dei lavori o aumenti dei costi.

La mancata, errata o insufficiente valutazione degli elementi di cui sopra da parte dell'appaltatore non esimerà quest'ultimo dal rispetto di tutti gli impegni assunti né egli avrà facoltà di pretendere alcun compenso aggiuntivo.

2.4 DURATA DEL CONTRATTO E TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Il contratto avrà una durata massima fino al 30 marzo 2009.

Qualora prima di tale data venga interamente contabilizzato l'importo contrattuale, il contratto si ritiene altresì risolto; resta in ogni caso facoltà insindacabile di Veritas procedere ad una proroga entro il termine fissato nel comma precedente.

L'Impresa si impegna in ogni caso ad eseguire i lavori nel tempo e nel luogo che Veritas ordinerà mediante il rilascio di specifici ordini di lavoro.

Il tempo utile per l'esecuzione dei singoli lavori è stabilito nel seguente modo:

- A) per **lavori programmati** verrà stabilito da Veritas il tempo necessario per l'esecuzione riportando nell'ordine di lavoro la data di inizio e fine lavori.
- B) per l'esecuzione di **lavori urgenti** di manutenzione ordinaria e straordinaria l'inizio dei lavori dovrà avvenire al massimo **entro 24 ore dalla chiamata**.

2.5 PENALI

Nel caso in cui la ditta appaltatrice non dovesse attenersi scrupolosamente alle prescrizioni di cui al presente contratto, sarà facoltà di Veritas applicare le seguenti **penali**:

- *Per mancato intervento entro le 24 ore in caso di lavori urgenti*
 - *Per singolo cantiere 1% dell'importo complessivo dell'appalto per ogni giorno di ritardo*
- *Per mancato inizio dei lavori programmati, ai sensi di quanto stabilito all'articolo precedente*
 - *Per singolo cantiere al giorno Euro 50,00*
- *Per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dei lavori consegnati*
 - *Per singolo cantiere al giorno Euro 50,00*
- *Per ogni caso di mancata attivazione, in situazione di orario normale di lavoro, della squadra operativa nei tempi e nei modi indicati*
 - *Per singola contestazione Euro 50,00*
- *Per cantiere non adeguatamente segnalato o protetto, così come previsto dal Codice della Strada, dalle Norme di Sicurezza e dalle indicazioni impartite da Veritas*

- *Per singolo cantiere Euro 50,00*
- *Nel caso che la ditta appaltatrice non ottemperi a quanto disposto da Veritas per la sistemazione di ripristini o sistemazione del cantiere o altro.*
 - *Per singolo cantiere Euro 100,00*
 - *Per ogni giorno di ritardo nell'adeguamento Euro 50,00*

3 PROGRAMMA DEI LAVORI

Nel caso di lavori programmati l'Appaltatore dovrà presentare, entro i successivi 5 giorni, alla Direzione Lavori per ottenerne l'approvazione, il programma esecutivo dei lavori consegnati che, individui la data di inizio e termine di tutte le categorie di opere necessarie.

Nella redazione di tali programmi l'Appaltatore dovrà evidenziare quantità e tipo delle macchine e degli impianti che in ogni caso si obbliga ad impiegare anche per quanto concerne il termine del loro approntamento in cantiere.

In caso di consegna parziale delle aree l'Appaltatore è tenuto a predisporre il programma in modo da prevedere, fermo restando il rispetto delle condizioni di cui ai commi precedenti, l'esecuzione prioritaria dei lavori nell'ambito delle aree disponibili, con indicazione del termine massimo entro il quale, per il rispetto dei termini contrattuali, debbono essere iniziate le opere ricadenti nelle aree non comprese nella consegna iniziale.

Nella stesura del programma dei lavori l'appaltatore è tenuto a considerare il coordinamento dei lavori per la realizzazione di opere non comprese nel presente appalto e con le autorizzazioni di chiusura del traffico veicolare nell'area del cantiere e in quelle limitrofe.

Qualora i programmi così sottoposti non riportassero l'approvazione del Committente, l'Appaltatore avrà un termine di 5 giorni per adeguare i programmi stessi alle direttive ricevute senza poter avanzare, in relazione alle prescrizioni del Committente, nessuna richiesta di compensi né accampare alcun particolare diritto.

Il programma approvato sarà impegnativo per l'impresa mentre non vincola la Stazione Appaltante che potrà apportare varianti qualora esigenze particolari lo richiedano; in particolare la Stazione Appaltante si riserva il diritto di ordinare l'esecuzione anticipata di determinati lavori o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere e dalla consegna di forniture eventualmente escluse dal presente appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

Per gli obblighi sopraindicati non è concessa all'impresa appaltatrice nessuna proroga al tempo contrattuale stabilito dal presente, in quanto vengono considerate operazioni preliminari, comuni a tutte le esecuzioni delle opere in appalto.

La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo da facoltà alla Stazione Appaltante di risolvere il contratto per colpa dell'impresa incamerando la cauzione con riserva di quantificare ulteriori eventuali danni.

I programmi saranno oggetto di revisione qualora vengano approvate varianti in corso d'opera ovvero quando per qualsiasi altra ragione il programma generale debba essere aggiornato.

Per il recupero di eventuali slittamenti che si dovessero verificare il medesimo Appaltatore dovrà aggiornare il programma e potenziare la sua organizzazione incrementando i mezzi, la manodopera e quanto altro necessario per consentire l'ultimazione del lavoro nei termini previsti senza per questo avere nulla a pretendere.

3.1 SOSPENSIONI E PROROGHE

Qualora l'appaltatore, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, può chiederne la proroga, con le modalità previste all'art. 26 del Capitolato generale di appalto di cui al D.M. 145/2000.

Il direttore dei lavori può ordinare la sospensione dei lavori nel caso di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi. Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'art. 132 del D.Lgs. 163/06.

Il direttore dei lavori, con l'intervento dell'appaltatore, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori. Nel verbale di sospensione è inoltre indicato lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.

Salvo quanto previsto al citato art. 24 comma 4 del D.M. 145/2000, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso od indennizzo.

In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione dei lavori.

Il Committente, a suo insindacabile giudizio si riserva la facoltà di ordinare la sospensione dei lavori o di limitarne lo sviluppo, nei limiti consentiti dal Capitolato generale, senza che per questo l'Appaltatore possa avanzare pretese di indennizzi o risarcimenti salvo il diritto alla fissazione di un nuovo termine di ultimazione dei lavori da stabilirsi da parte del Committente in relazione alla durata della sospensione.

4 ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Per quanto concerne gli interventi di recupero e di smaltimento in discarica autorizzata delle condotte dismesse in cemento amianto, tali interventi possono essere realizzati dall'appaltatore solo se in possesso dei requisiti e delle abilitazioni previsti dalla legislazione in materia (requisiti di legge per la lavorazione, il trasporto e lo stoccaggio provvisorio di cemento amianto, così come definito dalla legge 277/1991, dalla legge 257/1992, dal DPR 8/8/1994, dal D.Lgs 22/97 in merito alle autorizzazioni al trasporto e stoccaggio, nonché dalle circolari regionali applicative); in caso contrario la loro esecuzione dovrà essere affidata in subappalto ad impresa in possesso dei requisiti necessari.

Per tali interventi dovranno essere messi a disposizione per ciascuna squadra almeno 2 operai specializzati in possesso di abilitazione alla manipolazione di sostanze contenenti amianto (a seguito di apposito corso di formazione).

Oltre agli oneri e spese obbligatorie prescritte dagli articoli 5-6 ed 8 del capitolato generale dei LL.PP. ed a quanto specificato nel presente contratto sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri sotto elencati che si intendono compensati nei prezzi contrattuali:

- 1) L'obbligo di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della Regione Veneto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nel Veneto durante lo svolgimento dei lavori, ivi compresa l'iscrizione dell'impresa e dei lavoratori stessi alle Casse Edili competenti territorialmente e agli organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza. Ai sensi dell'art. 41 comma 1c della L.R. 07.11.03 n° 27, non si farà luogo alla emissione di alcun certificato di pagamento qualora la Stazione Appaltante abbia acquisito un DURC negativo per l'impresa affidataria o subappaltatrice o comunque interessata dai lavori. Le precedenti norme si applicheranno anche nei confronti di eventuali imprese subappaltatrici per le quali l'Appaltatore si rende garante;
- 2) l'obbligo di adottare, durante l'esecuzione dei lavori, tutti i provvedimenti e cautele necessari per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché ad evitare danni a beni pubblici e privati. In particolare l'Appaltatore è tenuto alla rigorosa osservanza dei metodi e di lavorazione e delle norme di sicurezza previste dai Piani Operativi di Sicurezza e dal Piano di Sicurezza e Coordinamento predisposto dall'amministrazione secondo quanto previsto dal Testo Unico D.lgs del 9 aprile 2008 n.81 e sue successive modifiche ed integrazioni. L'appaltatore rimane obbligato a rispettare e a far osservare a tutto il personale ad eventuali subappaltatori, tutte le norme in materia antinfortunistica.
- 3) l'obbligo di fornire alla Stazione Appaltante copia della documentazione della avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed infortunistici entro trenta giorni successivi alla data del verbale di consegna dei lavori, e successivamente copia dei versamenti periodici effettuati;
- 4) l'osservanza delle norme sulla disciplina e buon ordine dei cantieri in conformità dell'art. 6 del capitolato generale;
- 5) disponibilità di un'area per il ricovero dei mezzi d'opera e attrezzature, all'interno di uno dei seguenti Comuni rientranti nell'area territoriale ACM di Veritas in Provincia di Venezia: Scorzè, Noale, Martellago, Spinea, Salzano, Santa Maria di Sala, Pianiga, Mirano, Mira, Dolo, Fiesso d'Artico, Strà, Vigonovo, Fossò, Camponogara, Campagna Lupia, Campolongo Maggiore.
- 6) l'allestimento nei cantieri di lavoro dei locali e delle attrezzature logistiche previste dalla vigente normativa in merito alla salute dei lavoratori, oltre che di un locale ad uso ufficio per il personale di direzione ed assistenza;
- 7) l'osservanza delle norme sull'accettazione, provvista, qualità, provenienza dei materiali da impiegare di cui agli artt. 15-16-17-18 del Capitolato Generale;
- 8) l'impresa è tenuta a fornire su richiesta della Direzione Lavori, i certificati di fabbricazione di prova e di collaudo, secondo le norme in vigore e quelle contenute nel presente capitolato, dei materiali previsti nel presente appalto;
- 9) le spese per le campionature, prove e collaudi in opera ed in stabilimento dei materiali impiegati nell'esecuzione dei lavori sono a carico dell'impresa appaltatrice; si intendono escluse le spese e competenze del collaudatore; i campioni e le relative documentazioni,

accettati e controfirmati dal Direttore dei Lavori e dal rappresentante dell'Appaltatore, devono essere conservati fino a collaudo nei locali messi a disposizione. A titolo esemplificativo si elencano i principali componenti di cui effettuare campionature:

- a. conglomerati cementizi;
 - b. acciaio per conglomerati;
 - c. inerti;
 - d. additivi;
 - e. materiali impiegati per drenaggio e/o riempimenti;
 - f. materiali impiegati per le sovrastrutture stradali;
 - g. condotte, saracinesche, giunti.
- 10) Garanzia della tenuta in sicurezza per sei mesi del ripristino provvisorio;
 - 11) i ripristini successivi degli scavi sia su sedi stradali che in campagna, per franamenti, assestamenti, scoscendimenti ed avvallamenti che si verificassero fino a un anno dalla data della ultimazione dei lavori, intendendo che, in caso di assenza dell'Impresa, la Stazione Appaltante provvederà con ristoro dei relativi oneri che verranno posti in detrazione nei certificati di pagamento;
 - 12) in caso di situazioni particolari, su richiesta formale della D.L., l'impresa appaltatrice si impegna ad eseguire interventi di modifica delle reti idriche anche in ore notturne;
 - 13) si intendono a carico dell'impresa le segnalazioni diurne e notturne mediante appositi cartelli monitori, segnaletica semaforica, fanali (sono vietati segnali a fiamma libera), staccionate, parapetti e simili sia nei tratti interessati dai lavori sia in altre aree che verranno indicate dagli Enti Concessionari, per garantire l'incolumità delle persone, animali e cose e ciò secondo l'osservanza delle norme di polizia stradale di cui al Codice della Strada, relativo Regolamento di attuazione e successive modifiche ed integrazioni;
 - 14) l'Appaltatore assume, con la presentazione dell'offerta e l'aggiudicazione dell'appalto, la piena responsabilità tecnica delle opere allo stesso affidate, restando nei confronti del Committente, responsabile anche della correttezza dei progetti da esso accettati; si impegna quindi a fare eseguire da un proprio tecnico iscritto all'albo professionale di competenza i calcoli di stabilità di tutte le opere in acciaio e c.a., verifiche geologiche, geotecniche o a farne controfirmare per accettazione eventuali calcolazioni e verifiche già predisposte dall'Amministrazione;
 - 15) l'Impresa è tenuta alla informazione preventiva, presso gli Enti Concessionari, circa l'esistenza di servizi di rete sia aerei che sotterranei, alla loro ricerca e conservazione in esercizio a propria cura e spese, come pure è obbligata a conservare tutte quelle opere incontrate durante gli scavi, quali scoli d'acqua, allacciamenti privati, tombini, fognoli, cavi, condotte, ecc. L'Impresa è pure responsabile dei danni derivanti a sottoservizi e a beni di terzi che si verificassero per effetto di assestamenti, scoscendimenti e smottamenti conseguenti agli scavi praticati. L'Azienda mette a disposizione dell'Impresa la documentazione trasmessa dagli enti contenuti interpellati;
 - 16) si intendono a carico dell'impresa gli oneri conseguenti a tutti i rallentamenti dovuti alla ricerca preventiva di tutti i sottoservizi, interessanti i lavori anche se non segnalati, nonché quelli derivanti da prescrizioni di enti proprietari di strade, ferrovie e corsi d'acqua;

- 17) gli oneri e i compensi richiesti dagli enti erogatori dei pubblici servizi, interferenti con le opere in progetto per eseguire deviazioni e spostamenti (provvisori e definitivi) o sospensioni del servizio (erogazione di energia, acqua, gas, servizi telefonici, ecc.) causate sia da ragioni di sicurezza che per i lavori, sono a carico del Committente; per tali operazioni l'appaltatore dovrà prestare quanto gli venisse richiesto dalla Direzione Lavori; in particolare fornirà la manodopera, i materiali, i noli e i trasporti necessari per provvedere alla sistemazione delle interferenze; dette prestazioni saranno compensate a misura o in economia secondo le disposizioni contrattuali relative;
- 18) si intende a carico dell'impresa appaltatrice la fornitura dal giorno della consegna lavori sino a collaudo ultimato, di strumenti topografici, personale e mezzi d'opera per tracciamenti, rilievi, misurazioni e verifiche di ogni genere;
- 19) prima dell'inizio dei lavori l'impresa è tenuta all'esecuzione di dettagliati rilievi plano-altimetrici lungo i tracciati delle opere da eseguire, con apposizione e conservazione di picchetti posti nel numero giudicato necessario dalla D.L. in rapporto alla configurazione del terreno, da presentare completi anche delle indicazioni delle opere da eseguire (in tre copie) alla Direzione Lavori per l'accettazione;
- 20) l'appaltatore, su ordine della D.L., dovrà permettere l'esecuzione, nei cantieri, dei lavori affidati ad altre imprese (nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di sicurezza) concedendo il deposito del materiale ed attrezzature di dette imprese, alle quali dovrà prestare le assistenze che venissero ordinate dalla Direzione stessa e che saranno compensate con i prezzi di elenco;
- 21) sono a carico dell'impresa le spese di approvvigionamento di ipoclorito di sodio per prove, lavaggi e disinfezioni delle opere fino a che i Laboratori non abbiano emesso parere favorevole;
- 22) l'impresa dovrà richiedere al Comune interessato la tipologia di segnaletica da predisporre nel caso di interferenza del cantiere con strade o spazi pubblici; l'impresa è tenuta inoltre a richiedere al Comune le indicazioni circa la zonizzazione del territorio ai fini del rumore; qualora risultasse necessario, l'Impresa inoltrerà la richiesta di deroga provvisoria ai limiti di emissione rumori di cui il DPCM del 01.03.91 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", impegnandosi a rispettare le prescrizioni eventualmente assegnate dal Comune in fase di deroga.
- 23) sono pure a carico dell'impresa il risarcimento dei danni di ogni genere ai proprietari i cui immobili, non espropriati dalla Stazione Appaltante, che fossero in qualche modo danneggiati durante l'esecuzione dei lavori, e così pure l'Impresa dovrà rispondere degli eventuali danni provocati a qualsiasi struttura e/o apparecchiatura esistente. L'appaltatore è responsabile della stabilità delle superfici degli scavi e delle strutture e fabbricati esistenti in prossimità degli stessi e dovrà di conseguenza, con proprio onere, predisporre armature di sostegno e di contenimento degli scavi in quantità tale da garantire la sicurezza delle opere;
- 24) l'Impresa provvederà a sua cura e spese a tutto quanto necessario per creare strade di servizio, accessi ai vari cantieri, aree di stoccaggio, l'impianto e la rimozione dei cantieri, il trasferimento a discarica autorizzata dei materiali inutilizzabili e dei rifiuti da demolizioni e scavi, il reperimento di cave di prestito e quant'altro occorrente per l'esecuzione dei lavori;
- 25) durante l'esecuzione dei lavori e per tutta la loro durata dovranno essere adottate tutte le

disposizioni necessarie per garantire l'accesso alle abitazioni frontiste.

- 26) al termine di ogni giornata lavorativa, dovranno essere chiusi gli scavi e risistemate le strade per evitare qualsiasi incidente durante le ore notturne ;
- 27) in occasione di ferie e sospensione dei lavori dovranno essere risistemate e ripulite le strade, in modo da permettere la normale viabilità
- 28) l'impresa appaltatrice si impegna all'esecuzione e alla fornitura dei rilievi dei particolari costruttivi di tutte le strutture interrato. (I dati su supporto magnetico CD dovranno essere forniti in formato DWG per Autocad versione 2000 o successive; la simbologia dei vari elementi dovrà essere quella adottata da Veritas. e richiesta preventivamente). I suddetti rilievi dovranno essere forniti entro 15 giorni dalla data di ultimazione dei lavori. I rilievi dovranno essere corredati dalle monografie sufficienti ad individuare l'esatta posizione nel sottosuolo degli allacciamenti all'utenza. Dovrà essere consegnata alla Stazione Appaltante, una copia su base cartacea, per il visto di accettazione; i lavori potranno dichiararsi conclusi solo dopo la consegna di quanto sopra; eventuali ritardi comporteranno l'applicazione della penale per ritardata ultimazione;
- 29) quando l'appaltatore non adempia a tutti questi obblighi, la Stazione Appaltante sarà in diritto, previo avviso dato per iscritto e restando questo senza effetto, entro il termine fissato nella notifica, di provvedere personalmente, quale che sia all'uopo la spesa necessaria. La Stazione Appaltante disporrà il pagamento all'impresa con ordine di servizio. Nel caso in cui l'impresa nel termine di dieci giorni non provveda la Stazione Appaltante detrarrà la spese dalla cauzione definitiva.
- 30) Sono comprese nelle voci di elenco prezzi gli eventuali periodi di attesa del personale dei mezzi ed attrezzature dell'Impresa per trasferimenti, preparazioni in loco e esecuzione del lavoro da parte del personale di Veritas come l'interruzione dell'erogazione, le manovre, od altro fino ad un massimo di ore 2 o del tempo impiegato dal personale dell'Impresa o per trasferimento dalla sede al luogo di lavoro o viceversa. Oltre tale termine vengono compensate in economia la manodopera ed i mezzi presenti.
- 31) Sugli ordini di lavoro rilasciati per l'esecuzione dei lavori o negli allegati, vengono riportate indicazioni tecniche sulle condotte, diametro, posizione ecc.. Qualora tali indicazioni, anche dovute al fatto della non perfetta conoscenza del sottoservizio, non risultassero rispondenti alla realtà, ciò non esimerà l'Impresa di essere provvista sui propri mezzi tali da consentire ugualmente la riparazione in tempi brevi e nessuna rivalsa di maggiori compensi potrà essere rivolta a Veritas per tale fatto, come anche per l'imprecisa ubicazione delle condotte.
- 32) Nel caso che la direzione lavori ordini ulteriori lavori per sondaggi e controlli o ispezioni televisive, gli oneri delle stesse sono a carico dell'impresa qualora sia dimostrata la cattiva esecuzione dell'opera oggetto di controllo.
- 33) Tutte le macchine, le attrezzature, la segnaletica ed i mezzi d'opera necessari per l'esecuzione delle opere di cui al contratto, dovranno essere conferiti dall'appaltatore; è fatto divieto al personale dell'appaltatore di usare attrezzature del Committente ed ai dipendenti di quest'ultimo di cedere, a qualsiasi titolo, macchine, impianti, attrezzature, strumenti e opere provvisori all'appaltatore o ai suoi dipendenti. Ove quanto previsto al capo precedente non sia materialmente possibile, qualsiasi cessione potrà avvenire solo su espressa autorizzazione del Committente, in questo caso,

all'atto della presa in consegna delle macchine, dell'attrezzatura o di quanto altro ceduto, l'appaltatore dovrà verificarne il perfetto stato e l'eventuale messa in sicurezza, assumendosi, da quel momento, ogni responsabilità connessa all'uso. La consegna verrà attestata mediante apposito verbale che certificherà la cessione e lo stato di sicurezza di quanto ceduto e che dovrà essere sottoscritto dal responsabile di cantiere e dal tecnico Veritas

- 34) l'impresa, presentando la propria offerta, dichiara espressamente che di tutti gli oneri ed obblighi sopra specificati, sia nel presente articolo quanto in tutti gli altri del presente contratto, ha tenuto conto nello stabilire i prezzi offerti.

5 RESTITUZIONE GRAFICA DELLE OPERE ESEGUITE

Secondo quanto previsto dal comma 28 dell'art. precedente, l'impresa dovrà provvedere alla restituzione grafica delle opere eseguite.

Gli elaborati grafici dovranno essere presentati sia in forma cartacea che magnetica e dovranno comprendere:

- 1) Planimetria generale delle opere realizzate in scala adeguata (indicativamente 1:2.000) riportante lunghezze, diametri e materiali di ogni singola tratta. Dovranno essere raffigurati tutte le camerette di ispezione e vertice ovvero gli organi di manovra, sfiati, scarichi, idranti antincendio, incroci e pezzi speciali. Dovranno inoltre essere riportate le distanze da riferimenti fissi (quali fabbricati, marciapiedi cigli ecc.) prese ortogonalmente alla condotta;
- 2) Profilo di posa delle condotte escluso gli allacciamenti;
- 3) Monografie in scala 1:50 dei nodi principali (incroci, cavallotti, pezzi speciali), saracinesche, sfiati, scarichi e idranti antincendio, con indicate le distanze da punti fissi del terreno;
- 4) Monografie di ciascun allacciamento riportanti lunghezze, diametri e materiali e riferimenti a punti fissi del terreno;
- 5) Monografie in scala 1:50 dei punti di connessione o disconnessione dalle vecchie condotte;
- 6) Documentazione fotografica delle opere di particolare importanza , quali ai punti 3 e 5;
- 7) I dati su supporto magnetico dovranno essere forniti in formato DWG per Autocad versione 2000 o successive; la simbologia dei vari elementi dovrà essere quella adottata dalla stazione Appaltante e richiesta preventivamente.

6 SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
 - a) le spese contrattuali;
 - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei

lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo.

3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o congruagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'art. 8 del capitolato generale.

4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d'appalto si intendono I.V.A. esclusa.

7 SUBAPPALTO

1. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o subappaltabili a scelta del concorrente, ferme restando le prescrizioni di cui all'articolo 4 del capitolato speciale, e come di seguito specificato:

a) è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente per una quota superiore al 30 per cento, in termini economici, dell'importo dei lavori della stessa categoria prevalente, ai sensi dell'art. 118, comma 2, del Decreto Legislativo 163/2006.

b) fermo restando il divieto di cui alla lettera c), i lavori delle categorie diverse da quella prevalente possono essere subappaltati o subaffidati in cottimo per la loro totalità, alle condizioni di cui al presente articolo;

c) è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori costituenti strutture, impianti e opere speciali, di cui all'articolo 37, comma 11, della Legge n. 163/2006, qualora tali lavori siano ciascuno superiore al 15% dell'importo totale dei lavori in appalto;

d) i lavori delle categorie diverse da quella prevalente, appartenenti alle categorie indicate come a «qualificazione obbligatoria» nell'allegato A al D.P.R. n. 34 del 2000, devono essere obbligatoriamente subappaltati, qualora l'appaltatore non abbia i requisiti per la loro esecuzione.

2. L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:

a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti d'opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;

b) che l'appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti

- all'associazione, società o consorzio.
- c) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione appaltante la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
 - d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni;
3. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati, o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono pari a 15 giorni.
4. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
- a) l'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento. L'Appaltatore inoltre deve indicare la quota parte di oneri per la sicurezza che corrisponderà al subappaltatore senza l'applicazione di nessun ribasso; la Stazione Appaltante provvederà a verificare la corresponsione degli oneri per la sicurezza senza l'applicazione di alcun ribasso. Resta ferma la responsabilità solidale dell'Appaltatore con il subappaltatore relativamente agli adempimenti di quest'ultimo in materia di sicurezza previste dalla normativa vigente.
 - b) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
 - c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
 - d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione d'avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.
5. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee d'impresе e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
6. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con

posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 Euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.

7. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto d'ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le forniture con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, lettera d). È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contrattante, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

7.1 RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 494 del 1996, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto previste dal precedente art. 43.
3. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

7.2 PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da lui corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del Subappaltatore entro il predetto termine la stazione appaltante sospenderà il pagamento successivo.

Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello Stato finale dei lavori l'Appaltatore e suo tramite il Subappaltatore trasmettono all'Amministrazione il DURC, nonché copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

8 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO RISERVE E CONTROVERSIE

In caso di motivate inadempienze, carenze tecniche, difformità dei materiali impiegati e di ritardi sul programma dei lavori, VERITAS provvederà all'allontanamento dell'Impresa con relativa risoluzione del contratto. In tale caso l'Impresa è tenuta al risarcimento di tutti i danni patiti da VERITAS la quale incasserà a titolo di penale, e salvo maggiori danni subiti, la polizza

fideiussoria.

Ogni riserva da parte dell'Appaltatore dovrà essere formulata nei modi e nei termini prescritti dal DLgs n° 163/2006 e del DPR n° 554/1999.

Le controversie che dovessero insorgere tra Appaltatore e VERITAS, riguardo l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione dell'affidamento, saranno deferite all'Autorità giudiziaria ordinaria presso il Foro di Venezia.

9 PAGAMENTI

All'appaltatore non verrà corrisposta alcuna somma in anticipazione, così come stabilito dal D.L. 28.03.1997 n.79 convertito nella legge n.140 del 28.05.1997.

I pagamenti in acconto verranno effettuati, sulla base dei dati risultanti dai documenti contabili, con **cadenza mensile**, a seguito di emissione di apposito stato di avanzamento ai sensi del regolamento di cui al DPR 554/99.

Il pagamento dei costi relativi alla sicurezza verrà eseguito in percentuale sulla base del lavoro eseguito.

In occasione della redazione degli stati d'avanzamento dei lavori e prima dell'emissione dei relativi certificati di pagamento, l'impresa sarà tenuta a presentare la documentazione attestante la regolarità dei versamenti contributivi, previdenziali e alla Cassa Edile del luogo in cui i lavori vengono eseguiti, riguardante i propri dipendenti e quelli delle eventuali imprese subappaltatrici.

Entro 45 gg. a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori, verrà emesso relativo certificato di pagamento. Il termine di pagamento degli importi dovuti in base al certificato viene stabilito in 30 gg. a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso.

Sulle somme corrisposte all'Impresa saranno praticate le ritenute di legge come previsto dall'art.7 comma 2 del Capitolato Generale d'Appalto delle opere pubbliche DMLLPP n. 145 del 19.04.00.

Qualora per cause non dovute all'Appaltatore, i lavori vengano sospesi per più di 90 giorni, verrà disposto il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione (DPR 554/99 art. 114).

In caso di accertati inadempimenti degli obblighi assunti con il presente capitolato, la Stazione Appaltante sospenderà i pagamenti, e provvederà se del caso, a regolarizzare direttamente posizioni anomale.

Nel caso in cui si debba contabilizzare lavorazioni eseguite dall'Appaltatore e i relativi prezzi non siano contenuti nell'allegato Elenco Prezzi, si procederà alla formulazione di Nuovi Prezzi nei modi e nelle forme previste dal DPR n° 554/1999.

10 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

1. L'Impresa è obbligato ad osservare, scrupolosamente e senza riserve o eccezioni, il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ai sensi del decreto legislativo 8 Aprile 2008, n. 81.
2. L'Impresa può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di integrazione al piano di sicurezza e coordinamento, nei seguenti casi:
 - a) per adeguare i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri

lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza; b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

3. L'Impresa ha diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'Impresa.
4. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'Impresa, le proposte si intendono accolte.
5. L'Impresa, almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, un *piano operativo di sicurezza* per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.
6. L'Impresa è obbligata ad osservare le misure generali di tutela di cui *D.lgs 81/08 Titolo IV – Cantieri Temporanei o mobili* e più in generale Art 15 D.lgs 81/08.
7. I piani di sicurezza ed il piano operativo di sicurezza fanno parte integrante del contratto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Impresa costituiscono causa di risoluzione del contratto.

11 PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

Prima dell'inizio dei lavori l'Impresa (art. 17 del D.lgs 81/08 comma 1, lettera a) deve predisporre secondo i contenuti dell'Allegato XV del Testo Unico e consegnare al Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, un *piano operativo di sicurezza* per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.

12 NORME DI SICUREZZA IN CASO DI SUBAPPALTO

L'Impresa è responsabile della verifica dell'idoneità tecnica professionale delle imprese subappaltatrici e dei lavoratori autonomi, ai sensi dell'art. 97 comma 3 lettera b) del D.Lgs 81/08 e deve promuovere la cooperazione tra imprese subappaltatrici e dei lavoratori autonomi per l'esecuzione dei lavori oggetto di subappalto.

Qualora si verificassero carenze o gravi inadempienze nell'esecuzione dei lavori l'Impresa resta responsabile in ordine alle verifiche poste a suo carico.

Il subappaltatore ed i lavoratori autonomi sono anch'essi tenuti all'osservanza del piano di sicurezza e coordinamento, del piano operativo di sicurezza.

13 OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

L'Impresa è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art.15 del decreto legislativo 81 del 2008.

I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive riportate nell'Allegato XV nel testo unico D.lgs 8 aprile 2008 n° 81, nonché nella normativa nazionale di recepimento, ai

regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.

L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, artigianato, industria e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi, previdenziali e contrattuali.

L'affidatario (art. 26, comma 3 del Testo Unico) è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Impresa. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo intende all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

I piani di sicurezza ed il piano operativo di sicurezza fanno parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Impresa, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

14 RISERVE DELL'APPALTATORE

L'appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità, con le modalità di cui all'art. 165 del Regolamento di cui al D.P.R. 554/99, all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

15 CONTO FINALE

Come stabilito nell'art. 172 del DPR 554/99, ricevuta formale comunicazione dell'appaltatore di ultimazione dei lavori, il direttore lavori effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'appaltatore e rilascia, senza ritardo, il certificato di ultimazione lavori attestante l'avvenuta ultimazione.

Entro 90 (novanta) giorni dalla data del certificato di ultimazione il Direttore dei lavori, con le modalità prescritte dall'art. 173 del Regolamento generale, compila il conto finale e lo sottopone alla sottoscrizione dell'appaltatore, per quanto previsto dall'art. 174 del già richiamato regolamento.

La rata a saldo, ove dovuta, è pagata con l'avvenuta approvazione del collaudo da parte della Stazione Appaltante. Il pagamento della rata a saldo, disposto previa copertura assicurativa, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi degli artt. 1662-6 del Codice Civile.

Nel caso l'appaltatore non provveda preventivamente a presentare garanzia fideiussoria, il

termine di novanta giorni decorre dalla presentazione della stessa.

16 DANNI DI FORZA MAGGIORE

I danni di forza maggiore, saranno regolati con la procedura di cui all'art. 139 del regolamento DPR 554/99 e dall'art. 20 del DMLPP n. 145 del 19.04.00.

L'Appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente ed efficacemente tutte le misure preventive atte ad evitare tali danni od a provvedere alla loro immediata eliminazione ove gli stessi si fossero già verificati.

Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili od eccezionali e per i quali l'Appaltatore non avrà trascurato le normali ed ordinarie precauzioni. Qualora si verificano danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati alla direzione dei lavori, a pena di decadenza, entro il termine di cinque giorni da quello del verificarsi del danno. L'indennizzo per i danni è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d'opera. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere. L'appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.

17 ELEZIONE DI DOMICILIO/SEDE OPERATIVA – RAPPRESENTANTE DELLA DITTA

L'Appaltatore deve eleggere domicilio in idonea sede del Comune dove ha sede l'ufficio di Direzione Lavori, come previsto dall'Art. 2 del D.M. 145/2000.

L'Appaltatore dovrà altresì mantenere una sede operativa entro uno dei Comuni di cui al punto 5) dell'art. 4 del presente Capitolato, pena la revoca dell'affidamento, la disponibilità di tale sede/area dovrà essere dichiarata in sede di gara e dimostrata con presentazione di idoneo titolo dopo la comunicazione dell'aggiudicazione provvisoria, costituendo tale disponibilità uno dei requisiti necessari affinché l'aggiudicazione possa considerarsi definitiva.

A norma dell'art. 4 del Capitolato Generale d'Appalto, l'Appaltatore che non conduce personalmente i lavori deve farsi rappresentare per mandato da persona fornita dei requisiti voluti dal ricordato art. 4.

Il rappresentante dell'Appaltatore dovrà accettare l'incarico con dichiarazione scritta da consegnare all'appaltatore e dovrà dimorare permanentemente in località prossima ai lavori. Detto rappresentante dovrà essere anche autorizzato a fare allontanare, dietro semplice richiesta del Direttore Lavori, gli agenti, i capicantiere e gli operai che si fossero resi colpevoli di insubordinazione, incapacità o grave negligenza come disposto dall'art. 6 del Capitolato Generale e fatti salvi i provvedimenti più severi. L'appaltatore è tenuto, dietro semplici richieste da parte della D.L. e senza che questa sia tenuta a giustificare i motivi, a provvedere all'immediato allontanamento del suo rappresentante, pena la rescissione del contratto e la richiesta di rifusione dei danni e delle spese conseguenti.

L'impresa è tenuta a mantenere per tutta la durata dei lavori lo stesso rappresentante in

cantiere; in caso di forzata sostituzione l'impresa é tenuta a comunicare il nuovo nominativo alla Direzione Lavori, fermo restando la facoltà di quest'ultima di accettare il nuovo incaricato. Resta obbligo per l'appaltatore di mantenere costantemente sui lavori il proprio responsabile.

ALLEGATO A

| Articolo | Descrizione | Unità di Misura | Prezzo Unitario |
|----------|--|-----------------|-----------------|
| | <p><u>A) MANODOPERA</u></p> <p>(Per ogni ora di effettivo lavoro. I prezzi comprendono oltre alla mercede, l'uso ed il consumo di mezzi ed attrezzi, le spese per l'assicurazione e la previdenza. Sono inoltre comprese le spese generali e l'utile dell'impresa.</p> | | |
| MAN 1 | Operaio specializzato | ora | € 27,78 |
| MAN 2 | Operaio qualificato | ora | € 26,04 |
| MAN 3 | Operaio comune | ora | € 23,78 |
| | <p><u>B) NOLI</u></p> <p>(Per ogni ora di effettivo lavoro. I prezzi comprendono tutte le spese per dare i macchinari ed i mezzi d'opera efficienti e pronti all'uso in cantiere, quali le quote di ammortamento, le spese di manutenzione, i pezzi di ricambio, il carburante, gli oli, i grassi, ecc.. Si ritiene altresì compensato il personale con i relativi oneri. Sono inoltre comprese le spese generali e l'utile dell'impresa.</p> | | |
| NOL 1 | Autocarro ribaltabile della portata massima di q.li 50-60, compreso carburante, lubrificante, conducente e ritorno a vuoto | ora | € 39,00 |
| NOL 2 | Autocarro ribaltabile della portata massima di q.li 80-120, compreso carburante, lubrificante, conducente e ritorno a vuoto | ora | € 44,00 |
| NOL 3 | Autocarro ribaltabile della portata massima di q.li 120, completo di gru, della portata di q.li 100, compreso carburante, lubrificante, conducente e ritorno a vuoto | ora | € 52,00 |
| NOL 4 | Auto motrice idonea al traino di pianale per trasporto di macchine cingolate compreso il pianale stesso, accessori ed il carburante, con operatore in opera. | ora | € 47,00 |
| NOL 5 | Miniescavatore cingolato fino a 45 HP completo di equipaggiamento, manovratore, carburante, lubrificante e trasporto . | ora | € 36,00 |
| NOL 6 | Escavatore gommato o cingolato fino a 120 HP completo di equipaggiamento, manovratore, carburante, lubrificante e trasporto . | ora | € 43,00 |
| NOL 7 | Terna gommata superiore a HP70 con pala completa d'equipaggiamento, carburante, lubrificante operatore e trasporto. | ora | € 36,00 |
| NOL 8 | Motosaldatrice od elettrosaldatrice compreso materiale ed operatore. | ora | € 30,00 |
| NOL 9 | Motocompressore con motore a scoppio con martello demolitore, completo di carburante, lubrificante, operatore e trasporto | ora | € 28,00 |
| NOL 10 | Noleggio di gruppo elettrogeno con avviamento automatico, della potenzialità minima di 5 kVA insonorizzato e con doppio attacco, compreso di carburante e relativi accessori per il corretto funzionamento in opera. | ora | € 15,00 |
| NOL 11 | Betoniera o maltiera a funzionamento elettrico od a scoppio compresi carburante, trasporto, personale, ecc. | ora | € 13,00 |

Lavori idraulici e stradali nel territorio della Riviera del Brenta e Miranese
lotto 1 - manutenzioni

| Articolo | Descrizione | Unità di Misura | Prezzo Unitario |
|---|---|-----------------|-----------------|
| NOL 12 | Elettropompa o motopompa di qualsiasi tipo, di rendimento complessivo del gruppo non inferiore a 0,50, perfettamente funzionante compresi carburante, lubrificante, installazione, ecc. | ora x Hp | € 0,85 |
| NOL 13 | Noleggio mezzo attrezzato completo di filiera, motopompa a membrana da cantiere, motosaldatrice, motocostipatore ed utensilerie varie per lavori idraulici | ora | € 39,00 |
| NOL 14 | Noleggio di singolo impianto wellpoint per l'abbassamento della falda freatica fino alla quota necessaria per l'esecuzione delle opere costituito da motopompa o elettropompa da 6", da ml.40 di collettore da 6", ml 20 di tubazione di scarico, l'infissione di un massimo di 40 aghi finestrati. Comprensivo di trasporto, carico e scarico attrezzatura, impianto e disimpianto cantiere, infissione delle punte ed ogni altro onere compreso. In opera, comprensivo di sorveglianza, energia, carburanti, oneri per lo scarico delle acque in idoneo ricettore. Da utilizzarsi per particolari lavori ordinati dalla D.L.. | | |
| a | Per i primi 5 giorni di installazione e funzionamento. | corpo | € 1.973,51 |
| b | Per ogni successivo giorno di funzionamento | gg | € 80,71 |
| NOL 15 | Noleggio gruppo faro per lavori in orario notturno, compreso il trasporto, l'installazione la rimozione. | corpo | € 300,00 |
| NOL 16 | Impianto semaforico su intervento conteggiati con economie e ordinati dalla D.L. | | |
| a | <i>impianto semaforico : intervento giornaliero</i> | corpo | € 103,00 |
| b | <i>impianto semaforico : per i gg successivi all'installazione</i> | gg | € 52,00 |
| NOL 17 | Oneri per la consegna in discarica autorizzata dei materiali di risulta (terre e rocce da scavo) | mc | € 6,00 |
| <u>C) - MATERIALI A PIE' D'OPERA</u> | | | |
| (I prezzi comprendono ogni spesa per la fornitura dei materiali, il loro trasporto in sito, carico, scarico, tasse di ogni genere nessuna esclusa, sprechi e quant'altro occorre per dare i materiali stessi pronti a piè d'opera sul luogo di impiego. | | | |
| Sono inoltre comprese le spese generali e l'utile dell'impresa | | | |
| FOR 1 | Misto di fiume o cava (tout venant) | mc | € 9,53 |
| FOR 2 | Misto granulometrico | mc | € 14,36 |
| FOR 3 | Sabbia | mc | € 19,93 |
| FOR 4 | Pietrisco | mc | € 13,26 |
| FOR 5 | Cemento tipo 425, normale o pozzolanico | q.le | € 13,70 |
| FOR 6 | Calce idraulica sacchi da kg 25 | a sacco | € 2,17 |
| FOR 7 | Malta rapida, di consistenza fluida o superfluida, a base di cementi ad alta resistenza, aggregati selezionati e speciali additivi (tipo Mepegroust SV della Mapei) | a sacco | € 11,00 |
| FOR 8 | Asfalto a freddo in sacco da kg 30 | a sacco | € 3,69 |